



GUIDA ALLA FISCALITÀ DEL GIOVANE MEDICO

19 settembre 2023



ELENA BULGARELLI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Viale Corassori n.54 – 41124 Modena

338/3895900 - info@ebcommercialista.com - www.ebcommercialista.com

INTRODUZIONE

Primi passi per iniziare l'attività professionale:

1. Iscrizione all'Albo
2. Scelta del Regime Fiscale
 - lavoro dipendente
 - lavoro autonomo
3. Previdenza (Enpam)

IL MEDICO LAVORATORE DIPENDENTE

L'esercizio della professione del medico con un contratto di lavoro subordinato, produce fiscalmente un **reddito di lavoro dipendente**, tassato alla fonte dal sostituto d'imposta/datore di lavoro



artt. 49, 50 e 51 DPR n. 917/1986 “sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”.

IL MEDICO LAVORATORE DIPENDENTE

L'attività può essere svolta direttamente nei confronti del paziente:

- nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private
- nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, oltre però il normale orario di lavoro (come attività *intramoenia*)
- nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche da parte di medici specializzandi, sulla base di convenzioni stipulate con le Università

IL MEDICO LAVORATORE AUTONOMO

I medici che svolgono abitualmente l'attività professionale in maniera autonoma, anche se non esclusiva, sono inquadrati dall'ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono **reddito di lavoro autonomo** contemplato dagli articoli 53 e 54 del Tuir.

IL MEDICO LAVORATORE AUTONOMO

I principali elementi che caratterizzano il lavoro autonomo



Prevalenza del lavoro personale del prestatore d'opera



Assenza del vincolo della subordinazione



Libera pattuizione del compenso



Assunzione delle spese e dei rischi inerenti all'esecuzione medesima

IL MEDICO LAVORATORE AUTONOMO

L'attività può essere svolta:

- direttamente nei confronti del paziente nell'ambito di uno studio privato;
- come attività *extramoenia*, quando i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) utilizzano strutture o studi privati per svolgere la libera professione;
- a favore di strutture sanitarie private di terzi;
- mediante un rapporto di convenzionamento con le Aziende sanitarie locali (ASL).

IL MEDICO LAVORATORE AUTONOMO


Inizio attività

30 giorni



Invio all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di inizio attività per ottenere il numero di Partiva Iva.

Scelta del Regime Fiscale



Regime
Forfettario

Regime
Ordinario

IL REGIME FORFETTARIO

Regime agevolato istituito dalla Legge di Stabilità 2015, e parzialmente modificato dalla Legge 145/2018, riservato alle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, non in forma associata.


Regime naturale → non è necessario fare una specifica opzione per la sua applicazione, tranne che nel caso di apertura della P.IVA, e non è prevista una scadenza.

→ La sua applicazione è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

IL REGIME FORFETTARIO - REQUISITI

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo che nell'anno precedente:

- hanno conseguito **compensi**, ragguagliati ad anno in caso di inizio dell'attività in date successive al 1° gennaio, **non superiori ad Euro 85.000**;
- hanno sostenuto di spese per lavoratori dipendenti non superiori a 20.000 euro lordi;
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 49 e 50 TUIR (compreso reddito da pensione) non superiori a 30.000 euro lordi.



La verifica dei suddetti requisiti va effettuata avendo riguardo all'anno precedente a quello di riferimento, e le condizioni di accesso vanno **verificate anno per anno** per poter permanere in tale regime.

IL REGIME FORFETTARIO – CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono applicare il regime forfettario i soggetti che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- sono non residenti;
- effettuano cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, Srl trasparenti, o che controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro cui erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

IL REGIME FORFETTARIO – CAUSE DI ESCLUSIONE

A differenza di quanto accade per i requisiti di accesso, per i quali è necessario far riferimento all'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime di favore, le cause di esclusione rilevano con riferimento al **medesimo anno di applicazione del regime**.

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

IL REGIME FORFETTARIO – SEMPLIFICAZIONI

- ✓ esonero dalla tenuta delle scritture contabili
- ✓ no IVA sulle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti
- ✓ esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA e dalla dichiarazione annuale
- ✓ non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei compensi
- ✓ non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte)
- ✓ esclusione dagli ISA (ex Studi di Settore/Parametri)
- ✓ reddito determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese e applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del 15%, che diventa il 5% per i primi 5 anni per i soggetti che iniziano una nuova attività .

IL REGIME FORFETTARIO – SEMPLIFICAZIONI

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno comunque l'**obbligo** di:


- numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa.

IL REGIME FORFETTARIO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA

Per i professionisti che aderiscono a questo regime, il reddito è calcolato:

1. applicando ai compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata, che per i medici è pari al **78%**;
2. sottraendo i contributi previdenziali (Enpam), direttamente deducibili.
3. sul reddito, così determinato, va calcolata l'imposta sostitutiva del **15%** (o 5% per i primi 5 anni per i soggetti che iniziano una nuova attività).

$$\text{REDDITO} = \left[\text{RICAVI / COMPENSI} \times \% \text{ FORFAIT} \right] - \text{CONTRIBUTI PREVIDENZIALI}$$



N.B. i compensi sono soggetti a tassazione solo nel momento in cui vengono effettivamente **incassati**.

IL REGIME FORFETTARIO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA

Esempio

Medico con compensi annui di € 30.000 e contributi Enpam versati nell'anno di € 5.000:

1. Reddito lordo $\rightarrow (30.000 \times 78\%) = 23.400$
2. Reddito imponibile $\rightarrow (23.400 - 5.000) = 18.400$
3. Imposta dovuta $\rightarrow (18.400 \times 15\%) = 2.760$

IL REGIME FORFETTARIO – EMISSIONE DELLE FATTURE

Prestazioni professionali eseguite → Emissione della fattura, in duplice copia, una per il cliente e l'altra per il medico.

Elementi essenziali della fattura:

- Data e numero progressivo dell'anno;
- Dati identificativi del professionista: cognome e nome, residenza e domicilio, Partita IVA e codice fiscale
- Dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome, ditta denominazione o ragione sociale, residenza, codice fiscale/partita IVA;
- Indicazione della natura dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- Ammontare e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
- Riferimento dell'IVA (esente, imponibile, forfettario).

IL REGIME FORFETTARIO – Esempio Fattura a privato

Dott.Mario Rossi
Via _____ - CAP, Città
P.Iva _____
C.F. _____

N.B.Indicare sempre correttamente il C.F. del paziente in quanto sarà un elemento da indicare nella comunicazione STS.

Egr.Sig. Luca Bianchi
Via _____ - CAP, Città
C.F. _____

Fattura n.1 del 19.09.2023

Visita specialistica ... € 1.000

Totale Fattura € 1.000



Att.ne! la marca da bollo non deve avere una data successiva a quella di emissione della fattura.

Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge n. 190/2014, art. 1 commi da 54 a 89.

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario.

IL REGIME FORFETTARIO – Esempio Fattura a struttura sanitaria

Dott.Mario Rossi
Via _____ - CAP, Città
P.Iva _____
C.F. _____

Spett.le
Via _____ - CAP, Città
C.F./P.IVA _____

Fattura n.1 del 19.09.2023

Visita specialistica ... € 1.000

Totale Fattura € 1.000



Att.ne! la marca da bollo non deve avere una data successiva a quella di emissione della fattura.


Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge n. 190/2014, art. 1 commi da 54 a 89.
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario.
Compenso non soggetto a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 190/2014,

IL REGIME ORDINARIO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA

Il reddito del professionista è calcolato, come previsto da Codice Civile, dalla differenza tra Costi e Ricavi.

Sono assoggettati a tassazione tutti i compensi conseguiti nell'esercizio della professione nel periodo d'imposta, al netto delle spese e delle quote di ammortamento deducibili, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali pagati dal professionista nel corso del medesimo esercizio.

Il reddito professionale imponibile è dato, pertanto, dalla differenza tra i compensi **percepiti** e le spese **sostenute** nell'anno, purché siano inerenti all'attività professionale:



IL REGIME ORDINARIO – COSTI DEDUCIBILI

Acquisto e ammortamento mobili beni strumentali per l'ufficio/ambulatorio (es: scrivania, stampante, attrezzature mediche, ecc.)	Deducibili 100%
Acquisto e ammortamento autovetture (valore max auto € 18.075)	Deducibili 20%
Assicurazione automobile	Deducibile 20%
Bollo automobile	Deducibile 20%
Carburante automobile	Deducibile 20%
Pedaggi autostradali e parcheggi	Deducibili 20%
Assicurazioni professionali	Deducibili 100%
Spese condominiali per ufficio/ambulatorio	Deducibili 100%
Spese condominiali immobili ad uso promiscuo	Deducibili 50%
Canone di locazione ufficio/ambulatorio	Deducibile 100%
Utenze dell'ambulatorio/ufficio (luce, rifiuti, acqua, ecc.)	Deducibili 100%
Utenze immobili ad uso promiscuo	Deducibili 50%
Spese per convegni e formazione professionale	Deducibili 50%
Telefono fisso e telefono cellulare 80%	Deducibili 80%
Compensi corrisposti ai familiari	Indeducibili
Spese collaboratore di studio	Deducibili 100%
Materiale di consumo (cancelleria, cialde caffè, ecc.)	Deducibile 100%

IL REGIME ORDINARIO – CALCOLO IRPEF

Una volta determinato il reddito professionale lordo come differenza tra ricavi e costi, si giunge alla determinazione del reddito professionale netto mediante deduzione di alcuni ulteriori costi, tra cui ricordiamo principalmente i contributi previdenziali Enpam.

Il calcolo dell'imposta dovuta avviene mediante l'applicazione al reddito netto delle aliquote Irpef a scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale.

Le aliquote Irpef sono le seguenti:

Scaglioni di reddito	Aliquota	Irpef lorda
da 0 a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 a 28.000 euro	25%	3.450 + 25% sulla parte eccedente i 15.000 euro fino ai 28.000 euro
da 28.001 a 50.000 euro	35%	6.700 + 35% sulla parte eccedente i 28.000 euro fino ai 50.000 euro
oltre 50.000 euro	43%	14.400 + 43% sulla parte eccedente i 50.000 euro

Le aliquote delle addizionali regionale e comunale variano a seconda della regione e del comune di residenza del professionista.

IL REGIME ORDINARIO – CALCOLO IRPEF

Schematizzando:

$$\boxed{\text{IRPEF DOVUTA}} \rightarrow \left[\text{Reddito Professionale} - \text{Oneri Deducibili (es: Enpam)} \right] \times \boxed{\% \text{ IRPEF}}$$

Esempio

Medico con compensi annui di € 30.000, costi per € 6.000 e contributi Enpam versati nell'anno di € 5.000:

1. Reddito lordo $\rightarrow (30.000 - 6.000) = 24.000$
2. Reddito imponibile $\rightarrow (24.000 - 5.000) = 19.000$
3. Imposta dovuta $\rightarrow (15.000 \times 23\%) + [(19.000 - 15.000) \times 25\%] = 4.450$

IL REGIME ORDINARIO - APPLICAZIONE DELL'IVA

Ai fini dell'applicazione dell'IVA (regolata dal DPR n.633/1972), le prestazioni effettuate da un medico si possono classificare in:

Operazioni ESENTI ex art. 10 Dpr 633/1972

Sono tali le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

L'esenzione Iva riguarda le prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, compresi quei trattamenti o esami clinici effettuati nei confronti di persone sane.

L'esenzione Iva ha carattere oggettivo, essendo correlata alla natura sanitaria delle prestazioni.

Se il compenso è maggiore di Euro 77,47 va applicata in fattura la marca da bollo di 2 Euro.

La fattura deve riportare il titolo di esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Tra le operazioni svolte da un medico quelle fiscalmente esenti sono prevalenti, se non addirittura esclusive.

IL REGIME ORDINARIO - APPLICAZIONE DELL'IVA

Operazioni ESENTI ex art. 10 Dpr 633/1972

Tra le operazioni svolte da un medico quelle fiscalmente esenti sono prevalenti, se non addirittura esclusive. In particolare, sono esenti da IVA, se rese dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.

A titolo esemplificativo:

- ✓ certificati per esonero dalla educazione fisica;
- ✓ certificazione di idoneità per attività sportiva;
- ✓ certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- ✓ certificati di avvenuta vaccinazione.

IL REGIME ORDINARIO - APPLICAZIONE DELL'IVA

Operazioni IMPONIBILI IVA

Sono soggette ad IVA del 22% le prestazioni non rese nell'esercizio delle professioni sanitarie, come la partecipazione a corsi in qualità di relatore, consulenze, le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all'indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.

A titolo esemplificativo:

- ✓ certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- ✓ certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- ✓ certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- ✓ certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

IL REGIME ORDINARIO - APPLICAZIONE DELL'IVA

Operazioni ESCLUSE IVA

Sono escluse da IVA invece le prestazioni senza corrispettivo perché imposte dalla legge.

A titolo esemplificativo:


- ✓ dichiarazione di nascita e di morte;
- ✓ denunce penali o giudiziarie;
- ✓ denunce di malattie infettive e diffusive;
- ✓ notifica dei casi di AIDS;
- ✓ denuncia di malattia venerea;
- ✓ segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
- ✓ denuncia di intossicazione da antiparassitario;
- ✓ denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
- ✓ certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

IL REGIME ORDINARIO - EMISSIONE DELLE FATTURE

Prestazioni professionali eseguite → Emissione della fattura, in duplice copia, una per il cliente e l'altra per il medico.

Elementi essenziali della fattura:

- Data e numero progressivo dell'anno;
- Dati identificativi del professionista: cognome e nome, residenza e domicilio, Partita IVA e codice fiscale
- Dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome, ditta denominazione o ragione sociale, residenza, codice fiscale/partita IVA;
- Indicazione della natura dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- Ammontare e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
- Riferimento dell'IVA (esente/imponibile).



Se la fattura è emessa nei confronti di clienti privati non va indicata, in detrazione, la ritenuta d'acconto del 20%.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come noto, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto **dal 1° gennaio 2019** l'introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori con Partita Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale senza P.Iva (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Garante della Privacy aveva segnalato delle perplessità circa l'invio della fattura elettronica in caso di fattura emessa ai pazienti, in quanto la procedura informatica prevista dall'Agenzia delle Entrate non avrebbe garantito la tutela dei dati sanitari delle persone, considerati altamente sensibili.

Legge di Bilancio ha **confermato anche per il periodo di imposta 2023** che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti ministeriali “**non possono** emettere fatture elettroniche”, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le **operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ad oggi, pertanto, sono **esonerati** dall'emissione della fattura elettronica i soggetti:

- che hanno aderito al regime agevolato dei **forftettario** (entro certi parametri);
- che emettono fatture per **prestazioni sanitarie** effettuate nei confronti delle persone fisiche.

→ Tali soggetti potranno continuare ad emettere le fatture in modalità cartacea.

FATTURAZIONE ELETTRONICA



Si segnala inoltre che per i medici che non applicano il regime forfettario, l'**esonero** da fattura elettronica riguarda solo le fatture emesse **direttamente ai pazienti**, mentre per le fatture emesse a soggetti con Partita IVA (colleghi, strutture sanitarie pubbliche e private, aziende), rimane l'**obbligo** di emissione della **fattura elettronica**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

La fattura elettronica è un documento informatico che deve essere emesso sulla base del **tracciato ministeriale XML** (eXtensible Markup Language), che renda il documento inalterabile. In caso di emissione di fattura con modalità differenti dal formato elettronico XML, infatti, la fattura si intenderà **non emessa** e si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997.


FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ecco come è visualizzato il file XML della fattura elettronica:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.0"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.0">
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
- <IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>AAAAAA</CodiceDestinatario>
+ <ContattiTrasmittente>
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
- <DatiAnagrafici>
- <IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
+ <Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
```

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal punto di vista operativo il funzionamento può essere sintetizzato come segue:



FATTURAZIONE ELETTRONICA



Occorrerà fornirsi di Codice Destinatario o PEC per poter ricevere le **fatture** dei propri **fornitori**, in quanto anche per queste varranno le stesse regole sopraesposte.

Si consiglia di contattare il consulente fiscale per identificare la soluzione migliore per la propria posizione

IL REGIME ORDINARIO - Esempio Fattura a privato esente Iva

Dott.Mario Rossi
Via _____ - CAP, Città
P.Iva _____
C.F. _____

N.B.Indicare sempre
correttamente il C.F. del
paziente in quanto
sarà un elemento da
indicare nella
comunicazione STS.

Egr.Sig. Luca Bianchi
Via _____ - CAP, Città
C.F. _____

Fattura n.1 del 19.09.2023

Visita specialistica ... € 1.000

Totale Fattura € 1.000

Operazione esente IVA articolo 10 DPR 633/1972



Att.ne! la marca da bollo
non deve avere una data
successiva a quella di
emissione della fattura.

IL REGIME ORDINARIO - Esempio Fattura a privato imponibile Iva

Dott.Mario Rossi
Via _____ - CAP, Città
P.Iva _____
C.F. _____

N.B.Indicare sempre
correttamente il C.F. del
paziente in quanto
sarà un elemento da
indicare nella
comunicazione STS.

Egr.Sig. Luca Bianchi
Via _____ - CAP, Città
C.F. _____

Fattura n.1 del 19.09.2023

Visita specialistica ...	€ 1.000
Iva 22%	€ 220
<hr/>	
Totale Fattura	€ 1.220

IL REGIME ORDINARIO - Esempio Fattura a struttura sanitaria esente Iva

Dott. Mario Rossi
Via _____ - CAP, Città
P.Iva _____
C.F. _____

Spett.le _____
Via _____ - CAP, Città
C.F./P.IVA _____

Fattura n.1 del 19.09.2023

Visita specialistica ...	€ 1.000
- ritenuta d'acconto 20% su € 1.000	- € 200

Totale Fattura	€ 800
----------------	-------

Operazione esente IVA articolo 10 DPR 633/1972

Il professionista percepirà il compenso al netto della ritenuta; la ritenuta subita sarà scomputata dall'Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.

Att.ne! la marca da bollo non deve avere una data successiva a quella di emissione della fattura.



IL REGIME ORDINARIO - Esempio Fattura a struttura sanitaria imponibile Iva

Dott.Mario Rossi
Via _____ - CAP, Città
P.Iva _____
C.F. _____

Spett.le _____
Via _____ - CAP, Città
C.F./P.IVA _____

Fattura n.1 del 19.09.2023

Visita specialistica ...	€ 1.000
Iva 22%	€ 220
- ritenuta d'acconto 20% su € 1.000	- € 200
<hr/>	
Totale Fattura	€ 1.020

Il professionista percepirà il compenso al netto della ritenuta; la ritenuta subita sarà scomputata dall'Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.

IL REGIME ORDINARIO – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA'

Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a potenziali benefici premiali.

Come precedentemente specificato, i medici aderenti al Regime Forfetario **non** sono tenuti alla compilazione degli ISA.

CONFRONTO REGIME FORFETTARIO E ORDINARIO

	REGIME FORFETTARIO	REGIME ORDINARIO
Compensi	Max 85.000 euro	Nessun limite
Ritenute d'acconto su fatture emesse	Escluso	Soggetto
Dipendenti	Costo < 20.000,00 Euro	Nessun limite
ISA (ex Studi di Settore)	Escluso	Soggetto

CONFRONTO REGIME FORFETTARIO E ORDINARIO - Esempio

Esempio

Ipotizziamo un medico con:

- Compensi annui € 30.000;
- Spese sostenute in un anno per € 5.550;
- Contributi Enpam € 3.000.

CONFRONTO REGIME FORFETTARIO E ORDINARIO - Esempio

	REGIME FORFETTARIO	REGIME ORDINARIO
TOTALE COMPENSI ANNUI	€ 30.000	€ 30.000
COSTI		
CARBURANTE AUTO 150 €/MESE DED. AL 20%	-	€ 360
ASSICURAZ. E BOLLO € 1.000 DED. AL 20%	-	€ 200
AMM.TO AUTO DI VALORE € 15.000,00	-	€ 750
ALTRE SPESE INERENTI PARI A € 2.000,00	-	€ 2.000
TOTALE SPESE:	-	€ 3.310
REDDITO PROFESSIONALE:		
COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ	78%	
REDDITO IMPONIBILE LORDO	$(30.000 \times 78\%) = 23.400$	$(30.000 - 3.310) = 26.690$
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAM	3.000	3.000
REDDITO IMPONIBILE NETTO	$(23.400 - 3.000) = 20.400$	$(26.690 - 3.000) = 23.690$
IMPOSTA	$(20.400 \times 15\%) = 3.060$ Imposta sostitutiva di Irpef/addizionali/Irap	$(23.690 \times \% \text{ Irpef}) = 5.622,50$ Scaglioni Irpef ordinari in base al reddito

COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA

730
precompilato



Le ASL, le strutture sanitarie private e i **singoli medici**, devono trasmettere telematicamente tramite il canale STS i dati delle fatture emesse nei confronti di pazienti privati, al fine di permettere agli stessi di ritrovarle nella propria dichiarazione dei redditi tra le spese mediche detraibili.

La scadenza attualmente è semestrale (30 settembre per le fatture del 1° semestre e 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture del 2° semestre).

Si segnala che dal 2024 la comunicazione dovrebbe diventare mensile.

COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA

Procedura:

1. richiedere le credenziali di accesso al STS, tramite le funzionalità disponibili sul sito Internet del sistema stesso <http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal>.



COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA

The screenshot shows the website interface for 'Sistema Tessera Sanitaria'. The top navigation bar includes 'Home', 'Il Sistema TS', 'Cittadini', 'Operatori', and 'Area riservata'. A search bar is located on the right. The main content area is titled 'Spese sanitarie' and includes a breadcrumb trail: 'Home - Il Sistema TS - Spese sanitarie'. A left sidebar menu lists various services, with 'Spese sanitarie' highlighted by a red box and a red arrow pointing to it. The main content area contains text explaining the system's purpose and a list of available services on the right.

Sistema Tessera Sanitaria

FAQ CONTATTI E ASSISTENZA

Cerca nel sito...

Home Il Sistema TS Cittadini Operatori Area riservata

Ti trovi in: [Home](#) - [Il Sistema TS](#) - Spese sanitarie

Spese sanitarie

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

Il fine è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.

Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate.

Servizi disponibili per:

- Cittadini
- Medici e Odontoiatri
- Strutture sanitarie accreditate SSN
- Strutture sanitarie non accreditate SSN
- Professionisti sanitari
- Intermediari fiscali
- Amministrazioni coinvolte
- Comuni
- Associazioni di categoria

COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA

2. indicare per ciascuna spesa o rimborso, i dati da comunicare sul Sistema Tessera Sanitaria, ovvero:
- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
 - codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura);
 - data del documento fiscale che attesta la spesa;
 - tipologia della spesa;
 - modalità di pagamento (tracciato o non tracciato);
 - importo della spesa o del rimborso;
 - data del rimborso.

COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA

3. Inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate la scadenza prevista

Sanzioni

E' prevista una sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al STS.

In caso di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000.


COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA – Diniego del paziente

I pazienti possono opporsi al trattamento dei dati riferibili alle proprie spese mediche mediante apposito **diniego**.

E' infatti previsto che il paziente richieda verbalmente al professionista, o alla struttura sanitaria erogante la prestazione medica, di non inviare i propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria: in questo caso, dato che i professionisti e le strutture sanitarie non possono chiedere al cittadino di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro, il medico deve annotare sulla propria copia della fattura emessa e sull'originale del documento da consegnare al cliente la dicitura *“Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-07-2015”*.

COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA – Diniego del paziente

Ai fini di una corretta ed esaustiva informazione, in particolare per portare a conoscenza del paziente il suo diritto di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche, si ritiene opportuno predisporre una specifica informativa da esporre in sala d'attesa o da consegnare al paziente.



COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA – Diniego del paziente

INFORMATIVA SULL' OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

* * *

Il D. Lgs. N. 175 del 21 novembre 2014 ha introdotto l'obbligo per gli Studi Medici, gli Studi Odontoiatrici e le strutture sanitarie accreditate con il S.S.N. di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti.

Con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) e con il successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, tale adempimento è stato esteso agli iscritti agli Albi professionali degli Psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli ottici.

I dati raccolti verranno trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate al fine di predisporre il modello 730/Unico precompilato.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 e dei successivi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015 e 29 luglio 2016, il paziente può esercitare il diritto di opposizione alla comunicazione dei propri dati da parte del professionista al Sistema Tessera Sanitaria prima dell'emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale da annotarsi in fattura a cura del professionista.

Qualora il paziente non esprima oralmente la sua opposizione all'invio dei dati, il professionista provvederà a comunicare i dati della fattura al S.T.S. secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

INCASSO TRAMITE CANALI TRACCIATI - obblighi per i professionisti

A partire dall'anno 2020, i pazienti posso detrarre le spese per visite e prestazioni mediche nella propria dichiarazione dei redditi, solamente se effettuano i pagamenti mediante strumenti che ne consentono la tracciabilità.

Sono quindi ammessi i pagamenti a mezzo bonifico, assegno e POS (bancomat/carta di credito/carta di debito), mentre sono esclusi i pagamenti in contanti.

L'unica eccezione a tale regola riguarda gli acquisti in farmacia e le prestazioni mediche presso l'ASL.

Ciò comporta per i professionisti, **l'obbligo di dotarsi degli strumenti idonei per incassare dai pazienti le fatture in modalità tracciata.**

Indirizzo PEC - obblighi per i professionisti

Dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009, è diventato **obbligatorio** per i professionisti iscritti ad albi professionali il fatto di possedere un **indirizzo di posta certificata PEC**.


La PEC, o più comunemente detta posta certificata, è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, per inviare documenti e messaggi di posta elettronica **con valore legale**.

L'indirizzo PEC deve essere **personale ed esclusivo** e va comunicato all'Ordine di appartenenza che a sua volta lo comunicherà al registro nazionale delle PEC tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

CASSA PREVIDENZA - ENPAM



L'iscrizione all'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), che si occupa della previdenza obbligatoria dei medici ed odontoiatri, avviene d'ufficio a cura dell'Ordine locale.



CASSA PREVIDENZA - ENPAM

Fondo Generale - Quota A

Il contributo è dovuto dal mese successivo all'iscrizione all'Albo sino al mese di compimento dell'età anagrafica pro-tempore vigente per l'accesso alla pensione. È comunque possibile richiedere di proseguire nella contribuzione fino, al massimo, al raggiungimento del 70° anno di età.

€ 257,73 annui	fino a 30 anni di età
€ 500,26 annui	dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età
€ 938,75 annui	dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età
€ 1.733,72 annui	dal compimento dei 40 fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione
€ 938,75 annui	per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta

CASSA PREVIDENZA - ENPAM

Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il **contributo di maternità**, adozione e aborto pari ad € 70 annui.

Modalità di versamento ➔ L'avviso di pagamento è trasmesso direttamente dalla Fondazione ENPAM a mezzo MAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.



I contributi fissi sono **interamente deducibili** dall'imponibile IRPEF

CASSA PREVIDENZA - ENPAM

Fondo Generale - Quota B

Tale contributo è dovuto dai medici iscritti all'Albo professionale che esercitano l'attività come liberi professionisti, se il reddito libero professionale netto è superiore a:

- € 4.484,51 annui per gli iscritti attivi di età inferiore a 40 anni, ovvero ammessi al contributo ridotto alla "Quota A";
- € 8.282,15 annui per gli iscritti attivi di età superiore a 40 anni.

CASSA PREVIDENZA - ENPAM

I contributi dovuti nell'anno 2023 sui redditi prodotti nell'anno 2022 sono pari al:

19,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, sino all'importo di € 105.014,00

9,75% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 105.014,00, per gli iscritti attivi che contribuiscono (in base ad un rapporto stabile e continuativo) anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compreso il Fondo Speciale E.N.P.A.M.

2% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 105.014,00 per i titolari di redditi intramoenia e per i partecipanti al corso di formazione in medicina generale

9,75% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 105.014,00 per i pensionati del Fondo Generale che percepiscono compensi libero-professionali, salva opzione per l'aliquota intera

1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile, per tutti i contribuenti

CASSA PREVIDENZA - ENPAM

Modalità di versamento ➔ L'importo del contributo è calcolato dall'ENPAM sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere inviato alla Fondazione, anche per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno con riferimento al reddito dell'anno precedente.

Il contributo deve essere versato mediante apposito bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell'Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre di ciascun anno.



I contributi proporzionali sono **interamente deducibili** dall'imponibile IRPEF

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



ELENA BULGARELLI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Viale Corassori n. 54 – 41124 Modena

338/3895900 - info@ebcommercialista.com - www.ebcommercialista.com